

La violenza sul posto di lavoro

L'Unione Europea in una recente pubblicazione "*Workplace violence and harassment: a European Picture*" ha fornito una definizione abbastanza congruente: "**La violenza lavoro-correlata include sia quella fisica che quella psicologica e si fa riferimento agli episodi in cui i lavoratori sono abusati, minacciati e assaliti in circostanze correlate al loro lavoro, anche quando si recano al lavoro e che provocano un cambiamento alla loro sicurezza, benessere e salute fisica e psichica**". Questa definizione riporta *tre aspetti importanti sulla definizione: abuso, minaccia e violenza fisica e psicologica*. La violenza sul posto di lavoro non riguarda solo quella che avviene all'interno delle quattro mura degli uffici. No! Riguarda anche quegli episodi che possono avvenire nel tragitto per arrivare a lavoro o anche a casa solo se gli episodi violenti riguardano problematiche inerenti al lavoro. La violenza causa una modifica nella sicurezza, nel benessere e nella sicurezza per coloro che ne sono vittime. In questa definizione si intende con la parola **abuso quel comportamento che comincia da un agito ragionevole e che continua nel'uso improprio della forza fisica e psicologica**. *L'abuso riguarda tutte le forme di molestie includendo anche quella sessuale e quella relativa alla razza , inoltre riguarda il bullismo e il mobbing*. La **minaccia fa riferimento alla minaccia reale di morte, o alla minaccia di danneggiare la persona o le proprietà della persona**.

Il documento europeo sull'Accordo quadro sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007 (appendice 3.2), afferma che "**Varie sono le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro. Esse possono: essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale; – costituire incidenti isolati o comportamenti più sistematici; – avvenire tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, ad esempio clienti, pazienti, studenti, ecc.; – andare da manifestazioni lievi di mancanza di rispetto ad altri atti più gravi, ad esempio reati che richiedono l'intervento delle autorità pubbliche**".

Tantissimi altre istituzioni si sono pronunciate al riguardo:

- *National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH , USA)*, afferma che per **violenza sul posto di lavoro** ci si deve riferire ad ogni minaccia, fisica o psicologica diretta verso una persona che sta svolgendo il suo lavoro. La violenza può essere fisica, sessuale, psicologica, e morale. La violenza è qualsiasi comportamento che umilia, degrada, e danneggia il benessere di una persona , la sua dignità e i suoi valori;

- *International Labour Office (ILO)*, afferma che per **violenza sul posto di lavoro** debba intendersi tutte le forme di violenza incluse le fisiche e quelle psicologiche , e che consiste in azioni ripetute che costituiscono forme serie di violenza come quelle sessuali, il bullismo e il mobbing.

Questa ultima definizione rappresenta molto bene ciò che a mio avviso bisogna intendere quando si parla di violenza sul posto di lavoro ed è a questa che faccio riferimento nel proseguo.